

---

**Data di pubblicazione** 11/01/2001

---

**Oggetto** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (Art. 7 bis).  
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

---

**Obiettivo** Fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, causata dalla diffusione a livello europeo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), attraverso l'istituzione di un "Fondo per l'emergenza BSE". Il Fondo ha l'obiettivo di assicurare la realizzazione di interventi urgenti nel settore.

---

**Beneficiari** Il Fondo eroga contributi ad aziende agricole ed allevatori colpiti dall'emergenza BSE.

---

**Azioni** Il Fondo finanzia interventi direttamente a carico dello Stato per lo smaltimento di bovini adulti abbattuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2777/2000, interventi per assicurare l'agibilità degli allevamenti e la prosecuzione delle attività agricole, eroga indennità di riavvio dell'attività aziendale in aziende colpite da BSE, contributi per la distruzione dei materiali specifici a rischio e indennizzi per i bovini morti in azienda.

---

**Spese ammissibili** Per l'anno 2001 è prevista una dotazione del Fondo di 300 miliardi di lire da erogare per il finanziamento di:

- a) interventi a carico dello Stato per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000, con indennizzi riferiti al peso delle carcasse;
- b) interventi che assicurino l'agibilità degli impianti di allevamento ed evitino l'interruzione dell'attività agricola. A tale fine, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo, variabile in aumento con l'aumentare dell'età degli animali, per i bovini detenuti in azienda e dei quali viene certificata la macellazione a partire dal 12 gennaio 2001. Il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 estende il periodo interessato fino al 30 giugno 2001, con la limitazione al 50% dell'indennizzo massimo previsto per i bovinimacellati nel periodo tra il primo aprile e il 30 giugno 2001;
- c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche, nelle quali, a causa della rilevazione di BSE, siano stati abbattuti capi bovini. L'indennità è concessa nel limite di 1 milione di lire per capo riacquistato, con un limite massimo di 500 milioni di lire per azienda;
- d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
- e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

In prima applicazione, ed in attesa delle determinazioni del Commissario di straordinario del Governo per l'emergenza BSE, circa il 60% del fondo viene ripartito fra le varie azioni con larga preponderanza delle azioni di cui ai punti a), b) e d).

Il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 incrementa la dotazione iniziale del Fondo per l'emergenza BSE di 31,331 milioni euro.

---

**Procedure** L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) gestisce il Fondo, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, ed è incaricata della erogazione dei finanziamenti. La stessa provvede al rendiconto delle spese ai Ministeri interessati.

L'Agenzia, inoltre, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al co-incenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico e ne predispone uno specifico programma operativo.

---

**Data scadenza**

**Scadenza** Nell'articolo in esame non è precisata scadenza.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (G.U. 8/2001, n. 8). Convertito in legge, con  
**Modulistica** modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49. (G.U. 59/2001).

D.L. 25 gennaio 2002, n. 4. Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. (G.U. 23/2002). In attesa di conversione in legge.

D.L. 25 maggio 2001, n. 199. Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (G.U. 122/2001). Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 2001, n. 305. (G.U. 173/2001).

D.M. 14 marzo 2001. Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. 63/2001).

Circ. 15 marzo 2001, n. 66 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.  
D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

Reg. (CE) n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000. Regolamento della Commissione che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine. (G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. L 321).

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

via Palestro, 81 - 00185 Roma